Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam — Paesi Bassi) — Uroplasty BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam

ΙT

(Causa C-514/04) (1)

(Classificazione doganale — Fiocchi sterili di polidimetilsilossano — Elastomero di silicone — Nozione di «forma primaria» — Medicamento — Confezionamento — Nozione di «apparecchio da inserire nell'organismo»)

(2006/C 224/13)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti nella causa principale

Ricorrente: Uroplasty BV

Convenuta: Inspecteur van de Belastingdienst-Douanedistrict

Rotterdam

Oggetto

Classificazione tariffaria del prodotto Implant Macroplastique — Sospensione sterile iniettabile di particelle solide d'elastomero di silicone per il trattamento del reflusso vescicouretrale(o vescico-renale)

Dispositivo

L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto, come il polidimetilsilossano, che sia composto di fiocchi sterili, sia concepito specificamente e destinato unicamente ad essere inserito nell'organismo per il trattamento di una patologia, e sia confezionato al momento della sua presentazione in dogana in sacchetti da 1 kg, deve essere considerato come un apparecchio da inserire nell'organismo che va classificato nella voce 9021 della nomenclatura combinata. Un prodotto di questo tipo, non essendo diretto a sostituire un organo bensì a consentire ad un muscolo malfunzionante di creare dei tessuti connettivi, deve essere classificato nella sottovoce 9021 90 90 della nomenclatura combinata.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2006 — David Meca-Medina, Igor Majcen/Commissione delle Comunità europee, Repubblica di Finlandia

(Causa C-519/04 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado

— Regole per il controllo antidoping adottate dal Comité
international olympique — Incompatibilità con le norme
comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione
di servizi — Denuncia — Rigetto)

(2006/C 224/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: David Meca-Medina, Igor Majcen (rappresentanti: avv.ti J.-L. Dupont e M.-A. Lucas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: O. Beynet e dal sig. A. Bouquet, agenti)

Parte interveniente al sostegno della parte convenuta: Repubblica finlandese (rappresentante: sig.ra T. Pynnä, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 30 settembre 2003, D. Meca-Medina e I. Majcen/Commissione, recante rigetto del ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione di rigetto di una denuncia, come risultato di un procedimento di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE — Normativa antidoping

Dispositivo

- La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2004, causa T-313/02, Meca-Medina e Majcen/ Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado con il numero di causa T-313/02 e diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1º agosto 2002 che respinge la denuncia dei sigg. Meca-Medina e Majcen è respinto.
- 3) I sigg. Meca-Medina e Majcen sono condannati alle spese relative sia al presente giudizio sia a quello dinanzi al Tribunale.
- 4) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 57 del 5 marzo 2005.

⁽¹⁾ GU C 57 del 5 marzo 2005.